



Nota sintetica delle norme d'interesse dei Comuni

Decreto-legge 25 maggio 2021 , n. 73 recante “Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali” cd sostegni bis

Premessa

Il decreto legge in oggetto è stato approvato dal Consiglio dei Ministri il 20 maggio u.s., pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 123 del 25 maggio 2021 ed è dunque in vigore dal 26 maggio 2021.

Verrà trasmesso alla Camera dei Deputati in prima lettura per la conversione in legge. Si riporta di seguito una nota con i contenuti di maggior interesse per i Comuni.

✓ **Agevolazioni Tari (Art. 6)**

Per attenuare l'impatto finanziario sulle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di **600 milioni di euro per l'anno 2021, finalizzato alla concessione da parte dei comuni di una riduzione della Tari** di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, o della Tari corrispettiva, di cui all'articolo 1, comma 688, della medesima legge, in favore delle predette categorie economiche.

Le risorse vengono ripartite tra gli enti interessati con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il MEF, previa intesa in Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. Il criterio di riparto è però già indicato dalla legge “*in proporzione alla stima per ciascun ente dell'agevolazione massima riconducibile alle utenze non domestiche*” per il 2020, di cui al DM “Certificazione” (tabella 1 allegata al DM Mef-RGS, n. 59033 del 1° aprile 2021). **Gli importi relativi a ciascun Comune saranno quindi pubblicati a brevissimo** sui siti di Anci e IFEL.

I Comuni possono estendere le agevolazioni con oneri a carico del proprio bilancio, ovvero utilizzando le risorse assegnate nell'anno 2020 e non utilizzate, sempre a norma del DM “Certificazione” citato, escludendo in ogni caso la ripartizione degli oneri a carico della platea degli utenti del servizio rifiuti.

I comuni possono determinare, nel rispetto di criteri di semplificazione procedurale e, ovunque possibile, mediante strumenti telematici, le modalità per l'eventuale presentazione della comunicazione di accesso alla riduzione da parte del contribuente, con particolare riguardo alle attività economiche beneficiarie.

✓ **Misure urgenti a sostegno del settore turistico, delle attività economiche e commerciali nelle Città d'Arte e bonus alberghi (Art. 7)**

Viene incrementato di **150 milioni** di euro il Fondo già previsto dal d.l. rilancio (art. 182, comma 1, d.l. 34/2020) per sostenere le agenzie di viaggio e i tour operator.

Inoltre per il rilancio della attrattività turistica delle **città d'arte**, è istituito **un fondo di 50 milioni di euro per l'anno 2021, destinato all'erogazione di contributi in favore dei comuni classificati dall'ISTAT a vocazione culturale, storica, artistica e paesaggistica, nei cui territori sono ubicati siti riconosciuti dall'Unesco patrimonio mondiale dell'umanità**, tenendo conto delle riduzioni di presenze turistiche nell'anno 2020 rispetto al 2019, da destinare ad iniziative di valorizzazione turistica dei centri storici e delle città d'arte. Le disposizioni di attuazione della norma sono stabilite con decreto del Ministero del turismo, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e d'intesa con la Conferenza unificata.

✓ ***Fondo di liquidità per il pagamento dei debiti commerciali degli enti territoriali (Art. 21)***

La dotazione del "Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili", è incrementata di **1.000 milioni di euro per l'anno 2021**. L'incremento è attribuito alla "Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali e delle regioni e province autonome per debiti diversi da quelli finanziari e sanitari". Le modalità di attuazione (richiesta, termini per il pagamento ecc.) seguono le stesse regole stabilite per le precedenti anticipazioni.

✓ ***Disposizioni urgenti in materia di trasporto pubblico locale (Art. 51)***

Per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali e per consentire l'erogazione di servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale, destinato anche a studenti, la dotazione del **fondo per il trasporto pubblico locale** (art. 1, comma 816, L. 30 dicembre 2020, n. 178), **è incrementata di ulteriori 450 milioni di euro per l'anno 2021**.

Le Regioni, le Province Autonome e i Comuni, possono anche ricorrere a operatori economici esercenti il servizio di trasporto di passeggeri su strada, nonché ai titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi o di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente, stipulando mediante apposita convenzione ovvero imponendo obblighi di servizio.

Le risorse sono assegnate entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del d.l. con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata.

✓ ***Misure di sostegno all'equilibrio di bilancio degli enti locali, proroga di termini concernenti rendiconti e bilanci degli enti locali e fusione di comuni (Art. 52)***

È istituito, presso il Ministero dell'interno, un fondo di 500 milioni di euro per l'anno 2021, in favore degli enti locali che hanno peggiorato il disavanzo di amministrazione al 31 dicembre 2019 rispetto all'esercizio precedente a seguito della ricostituzione del fondo anticipazioni di liquidità se il maggiore disavanzo determinato dall'incremento del fondo anticipazione di liquidità è superiore il 10 per cento delle entrate correnti accertate, risultante dal rendiconto 2019 inviato alla BDAP.

Il fondo è destinato alla riduzione del disavanzo ed è ripartito con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il MEF, d'intesa con la Conferenza Stato città ed autonomie locali, entro 30 giorni dalla data di conversione del presente decreto

Per gli enti locali che hanno incassato le anticipazioni di liquidità di cui al decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti, **è differito al 31 luglio 2021:**

- **il termine per la deliberazione del rendiconto di gestione relativo all'esercizio 2020** di cui all'articolo 227, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- **il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021-2023** di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Fino a tale data è autorizzato l'esercizio provvisorio di cui all'articolo 163 del citato decreto legislativo n. 267 del 2000.

La proroga dei termini, pertanto riguarda tutti gli enti locali che hanno acquisito anticipazioni di liquidità di cui al dl 35/2013, non solo i possibili beneficiari del fondo speciale.

Il **contributo straordinario in favore dei comuni risultanti dalla fusione** è incrementato di **6,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021**.

- ✓ ***Misure urgenti di solidarietà alimentare e di sostegno alle famiglie per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche (Art. 53)***

E' istituito un fondo nello stato di previsione del Ministero dell'interno di **500 milioni di euro per l'anno 2021** per consentire ai comuni **l'adozione di misure urgenti di solidarietà alimentare**, nonché di sostegno al pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche.

Il riparto avviene entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in Conferenza Stato-città ed autonomie locali secondo i seguenti criteri:

- 50% del totale, per complessivi euro 250 milioni, è ripartita in proporzione alla popolazione residente di ciascun comune;
- 50%, per complessivi euro 250 milioni, è ripartita in base alla distanza tra il valore del reddito pro capite di ciascun comune e il valore medio nazionale, ponderata per la rispettiva popolazione.

- ✓ ***Incremento contributo mancato incasso imposta di soggiorno (Art. 55)***

Viene incrementato **di 100 milioni di euro (da 250 a 350 milioni di euro)** il fondo previsto dall'art. 25 del d.l. 41/2021 "Sostegni" per ristorare parzialmente i Comuni delle minori entrate derivanti dalla mancata riscossione dell'imposta di soggiorno, del contributo di sbarco e del contributo di soggiorno conseguenti all'adozione delle misure di contenimento del COVID-19.

Alla ripartizione del Fondo tra gli enti interessati si provvede con uno o più decreti del Ministro dell'interno di concerto con il MEF, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro il 31 ottobre 2021.

- ✓ ***Utilizzo nell'anno 2021 dei ristori 2020 (Art. 56, comma 1)***

Viene **estesa alle risorse assegnate agli enti locali "a titolo di ristori specifici di spesa che rientrano nelle certificazioni"** 2020 e 2021 **la possibilità di utilizzo anche per l'anno 2021**, fermi restando i vincoli di utilizzo originariamente previsti dalle norme di

assegnazione. Tale possibilità era finora assicurata (co. 823, L.Bilancio 2020) limitatamente alle risorse emergenziali assegnate nel 2020 con il cd. "Fondone".

✓ **Misure urgenti per la scuola (Art. 58, commi 3 e 5)**

Vengono stanziati **ulteriori 70 milioni** per misure di edilizia scolastica: affitti, noleggi, leasing di strutture temporanee, di ulteriori spazi da destinare all'attività didattica nell'anno scolastico 2021/2022, nonché delle spese derivanti dalla conduzione di tali spazi (art. 32, comma 2, lettera a), del d.l. 104/2020).

Viene altresì erogato un **contributo complessivo di 50 milioni di euro nell'anno 2021** per acquisto di beni e servizi per contenere rischio Covid-19 per l'avvio dell'anno scolastico 2021/2022 in favore delle istituzioni scolastiche paritarie primarie e secondarie, in proporzione al numero di alunni iscritti nell'anno scolastico 2020/2021, compresi i servizi educativi autorizzati.

✓ **Misure per favorire le opportunità e per il contrasto alla povertà educativa (Art. 63)**

Viene incrementato di 135 milioni di euro il Fondo per le politiche della famiglia, di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, **per il finanziamento delle iniziative dei comuni, da attuare nel periodo 1 giugno - 31 dicembre 2021**, anche in collaborazione con enti pubblici e privati, di potenziamento dei centri estivi, dei servizi socioeducativi territoriali e dei centri con funzione educativa e ricreativa destinati alle attività dei minori.

I criteri di riparto delle risorse ai Comuni sono stabiliti con decreto del Ministro per le pari opportunità e la famiglia, previa intesa in sede di Conferenza unificata

Alla erogazione delle risorse ai Comuni provvede la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche della famiglia, tramite ricorso ad anticipazione di tesoreria disposta dal Ministero dell'economia e delle finanze, regolarizzata con l'emissione degli ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa entro la conclusione dell'esercizio 2021.

✓ **Fondo politiche giovanili (Art. 64, comma 12)**

Il Fondo per le politiche giovanili è incrementato di 30 milioni di euro per l'anno 2021 per finanziare politiche di prevenzione e contrasto ai fenomeni di disagio giovanile e comportamenti a rischio, compresi quelli dovuti all'uso non consapevole delle piattaforme digitali, anche attraverso attività di assistenza e supporto psicologico, azioni volte a favorire l'inclusione e l'innovazione sociale nonché lo sviluppo individuale, la promozione di attività sportive per i giovani di età inferiore ai 35 anni.

I criteri di riparto e le modalità di attuazione degli interventi realizzati dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e Bolzano e dal sistema delle Autonomie locali sono definiti con decreto del Ministro per le politiche giovanili, d'intesa con la Conferenza unificata.

✓ **Fondo unico per l'edilizia scolastica (Art. 77, comma 4)**

Il Fondo unico per l'edilizia scolastica è incrementato di **150 milioni di euro l'anno 2021**.